

I focus del Sole 24 Ore Mercoledì 10 Novembre 2021 - N. 32

9

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

15.000

**Il patrimonio minimo**  
Tra i requisiti c'è il patrimonio minimo, fissato in 15mila euro per le associazioni e in 30mila euro per le fondazioni

## Nuova procedura Tocca al notaio il controllo per ottenere la personalità giuridica

Il riconoscimento avviene in modo contestuale all'iscrizione nel Registro. Si supera il regime concessorio

**Enrico Maria Sironi**

Con l'avvio dell'operatività del Runts trova attuazione una delle novità più rilevanti del Cts: il superamento del regime concessorio della personalità giuridica, fin qui rimessa a un provvedimento amministrativo affidato al prefetto o alla regione.

Con la riforma, infatti, prende avvio il nuovo regime che prevede il conseguimento della personalità giuridica degli Ets per effetto dell'iscrizione nel Runts, a seguito della domanda presentata dal notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo (così come già avviene per le società di capitali).

L'articolo 22 del Cts, infatti affida al notaio la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge (compreso il patrimonio minimo, fissato in 15mila euro per le associazioni e in 30mila euro per le fondazioni). Con la conseguenza che nessuna domanda, né alcuna documentazione dovrà essere più presentata nel Registro delle persone giuridiche istituito presso prefetture e regioni.

La riforma, infatti, tende a velocizzare il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica superando i problemi legati al precedente sistema, che aveva causato prassi differenziate (e a volte discrezionali) sul territorio. In questo contesto, all'Ufficio del Runts compete, esclusivamente la verifica della regolarità formale della documentazione con precise tempistiche.

In particolare: entro 60 giorni questo provvede all'iscrizione dell'ente o tra-

smette l'invito a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni.

Entro i 60 giorni successivi all'integrazione (o all'infruttuoso decorso del termine), all'iscrizione o al rigetto della domanda (reclamabile al Tar competente). In mancanza di provvedimento, vige il principio del silenzio-assenso.

Medesima procedura è prevista per l'iscrizione degli enti preesistenti, con personalità giuridica acquisita ai sensi del decreto 361/00 (o del precedente articolo 12 del Codice civile), ovvero per quelli preesistenti privi di personalità giuridica, che intendano conseguirla mediante l'iscrizione al Runts. In tali casi il controllo di legalità è rimesso al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguare lo statuto al Cts.

Per gli enti preesistenti già

dotati di personalità giuridica l'iscrizione nel Runts determina, come previsto dall'articolo 22, comma 1-bis Cts, la "sospensione" della relativa iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione competente.

Anche per loro il notaio deve verificare il patrimonio minimo e, trattandosi di ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà poste sia attive che passive, sarà necessario conoscere lo stato patrimoniale dell'ente attraverso una relazione giurata (riferita a non oltre 120 giorni antecedenti la domanda, secondo l'opinione più accreditata) redatta da un revisore legale iscritto all'albo o da società di revisione (nominati dall'ente medesimo).

Tutti gli enti possono presentare la domanda di iscrizione al Runts a partire dal 24 novembre.

Un caso particolare riguarda gli enti preesistenti che abbiano già deliberato l'adeguamento delle disposizioni statutarie al Cts nel periodo transitorio (anche sfruttando la previsione dei quorum deliberativi ridotti), subordinando gli effetti della delibera all'operatività del Runts e delegando l'organo amministrativo a depositare al notaio la documentazione necessaria alla verifica della consistenza patrimoniale, aggiornata a tale momento. In questo caso, il termine di 20 giorni entro il quale il notaio deve provvedere al deposito della domanda di iscrizione al Runts decorrerà dalla data dell'atto di deposito. Infine, con l'avvio del Runts, trova attuazione anche la previsione del Cts che collega all'iscrizione nel registro, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge, l'efficacia delle modifiche statutarie degli Ets con personalità giuridica. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Verifiche di legalità e sui requisiti

**Atto pubblico**  
Focus su statuto e patrimonio

**Gianluca Abbate**

A partire dal 24 novembre anche gli enti già in possesso della personalità giuridica avranno la possibilità di accedere al Runts. In questo caso, l'iscrizione al Registro di fatto determinerà la sospensione dai preesistenti Registri delle persone giuridiche di cui al Dpr 361/2000.

La figura del notaio, per gli enti già dotati di personalità giuridica, ricoprirà un ruolo rilevante al momento dell'iscrizione. Spetterà a quest'ultimo, infatti, effettuare il controllo di legalità sostanziale sullo statuto in conformità al Cts, nonché verificare l'adeguatezza della consistenza patrimoniale, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 22 del Cts.

Tanto nell'ipotesi di costituzione di nuovo ente, quanto in quella di adeguamento di ente preesistente, il patrimonio dovrà essere di ammontare non inferiore a 15mila euro per le associazioni e 30mila euro per le fondazioni. A tal proposito, la normativa vigente prevede che, in caso di patrimonio costituito da solo denaro, dall'istanza presentata dovrà risultare l'attestazione della sussistenza minima, a mezzo di apposita certificazione bancaria. Nel caso, invece, di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore e

la composizione saranno comprovati mediante relazione giurata redatta da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Ma come dovrà avvenire la valutazione del patrimonio in caso di enti già dotati di personalità giuridica? A tal riguardo, va precisato che l'articolo 16 del Dm 106/2020, dettato per l'iscrizione nel Runts degli enti di nuova costituzione, è richiamato dall'articolo 17 del Dm per l'ipotesi di iscrizione nel Runts degli enti già dotati di personalità giuridica.

Ne consegue che, anche per questi ultimi, dall'istanza inoltrata dovrà risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo che in caso di denaro avverrà attraverso certificazione bancaria. Tuttavia, in merito agli enti preesistenti sembra difficilmente praticabile il ricorso alla sola certificazione. Mentre per gli enti di nuova costituzione, è logico presumere l'assenza di rapporti giuridici passivi tali da incidere sulla consistenza patrimoniale rappresentata dagli apporti in denaro, diverso è a dirsi per gli enti preesistenti. Questi, infatti, anche nell'ipotesi in cui il patrimonio attivo sia composto solo da denaro potrebbero essere contraddistinti da rapporti giuridici passivi in grado di ridurre la consistenza patrimoniale al di sotto della soglia minima. Ciò indurrebbe a suggerire l'opportunità di richiedere, in ogni caso la relazione giurata. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Tocca al notaio il controllo per ottenere la personalità giuridica

Enrico Maria Sironi

Nuova procedura Il riconoscimento avviene in modo contestuale all' iscrizione nel Registro Si supera il regime concessorio C on l' avvio dell' operatività del Runts trova attuazione una delle novità più rilevanti del Cts: il superamento del regime concessorio della personalità giuridica, fin qui rimessa a un provvedimento amministrativo affidato al prefetto o alla regione. Con la riforma, infatti, prende avvio il nuovo regime che prevede il conseguimento della personalità giuridica degli Ets per effetto dell' iscrizione nel Runts, a seguito della domanda presentata dal notaio che ha ricevuto l' atto costitutivo (così come già avviene per le società di capitali). L' articolo 22 del Cts, infatti affida al notaio la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge (compreso il patrimonio minimo, fissato in 15mila euro per le associazioni e in 30mila euro per le fondazioni). Con la conseguenza che nessuna domanda, né alcuna documentazione dovrà essere più presentata nel Registro delle persone giuridiche istituito presso prefetture e regioni. La riforma, infatti, tende a velocizzare il procedimento per l' acquisto della personalità giuridica superando i problemi legati al precedente sistema, che aveva causato prassi differenziate (e a volte discrezionali) sul territorio. In questo contesto, all' Ufficio del Runts compete, esclusivamente la verifica della regolarità formale della documentazione con precise tempistiche. In particolare: entro 60 giorni questo provvede all' iscrizione dell' ente o trasmette l' invito a completare o rettificare la domanda, ovvero

ad integrare la documentazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni. Entro i 60 giorni successivi all' integrazione (o all' infruttuoso decorso del termine), all' iscrizione o al rigetto della domanda (reclamabile al Tar competente). In mancanza di provvedimento, vige il principio del silenzio-assenso. Medesima procedura è prevista per l' iscrizione degli enti preesistenti, con personalità giuridica acquisita ai sensi del decreto 361/00 (o del previgente articolo 12 del Codice civile), ovvero per quelli preesistenti privi di personalità giuridica, che intendano conseguirla mediante l' iscrizione al Runts. In tali casi il controllo di legalità è rimesso al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguare lo statuto al Cts. Per gli enti preesistenti già dotati di personalità giuridica l' iscrizione nel Runts determina, come previsto dall' articolo 22, comma 1-bis Cts, la "sospensione" della relativa iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione competente. Anche per loro il notaio deve verificare il patrimonio minimo e, trattandosi di ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà poste sia attive che passive, sarà necessario conoscere lo stato patrimoniale dell' ente attraverso una relazione giurata (riferita a non oltre 120 giorni antecedenti la domanda, secondo l' opinione più accreditata) redatta da un revisore legale iscritto all' albo o da società di revisione (nominati dall' ente medesimo). Tutti gli enti possono presentare la domanda di iscrizione al Runts a partire dal 24 novembre. Un caso particolare riguarda gli

enti preesistenti che abbiano già deliberato l' adeguamento delle disposizioni statutarie al Cts nel periodo transitorio (anche sfruttando la previsione dei quorum deliberativi ridotti), subordinando gli effetti della delibera all' operatività del Runts e delegando l' organo amministrativo a depositare al notaio la documentazione necessaria alla verifica della consistenza patrimoniale, aggiornata a tale momento. In questo caso, il termine di 20

giorni entro il quale il notaio deve provvedere al deposito della domanda di iscrizione al Runts decorrerà dalla data dell' atto di deposito. Infine, con l' avvio del Runts, trova attuazione anche la previsione del Cts che collega all' iscrizione nel registro, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge, l' efficacia delle modifiche statutarie degli Ets con personalità giuridica. © RIPRODUZIONE RISERVATA.